

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3844

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOLAROLI, MONTECCHI, PRANDINI, GRILLI, SANFILIPPO

Presentata il 19 aprile 1989

Estensione della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori di cooperative operanti ad esclusivo servizio di mercati e macelli di bestiame, in caso di sospensione di attività per provvedimenti di profilassi in conseguenza di afta-epizootica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ripetersi di epidemie di afta-epizootica che hanno interessato ripetutamente e gravemente il territorio nazionale nel corso degli ultimi quattro anni, ha comportato la assunzione di provvedimenti urgenti di profilassi tra cui la reiterata sospensione dell'attività dei mercati di bestiame in diverse regioni, tra le quali l'Emilia-Romagna.

Al riguardo va precisato che tali provvedimenti sono stati adottati sia quando l'infezione ha interessato il territorio di una singola regione, sia quando l'infezione ha riguardato regioni confinanti.

Ciò ha comportato gravi danni economici agli operatori che svolgono attività di servizio presso le suddette strutture.

Spesso si tratta di cooperative di lavoratori che operano al servizio esclusivo dei mercati ma che non sono dipendenti dagli enti gestori.

Avviene pertanto che nei casi in cui l'attività dei mercati e dei macelli viene sospesa, viene meno a questi lavoratori l'unico cespite di guadagno giacché l'attuale normativa non prevede alcun trattamento di integrazione salariale.

Tali cooperative di servizio hanno avanzato in passato numerose istanze allo

scopo di ottenere il riconoscimento dei danni subiti per mancata attività.

Con questa proposta di legge si propone pertanto di estendere a questa categoria di lavoratori i benefici che l'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, prevede per i soli operatori agricoli dipendenti da aziende colpite da afta-epizootica.

L'opportunità di riconoscere queste aspettative fra l'altro, consentirebbe per il futuro di evitare contenziosi in occasione dell'esigenza di adottare misure urgenti di profilassi.

Si confida pertanto in un sollecito esame e approvazione di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai lavoratori delle cooperative che operano al servizio dei mercati e dei macelli di bestiame, nei casi in cui l'assunzione di provvedimenti urgenti di profilassi in conseguenza dell'afta-epizootica comporti la sospensione dell'attività dei mercati di bestiame e dei macelli.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.